

CASSETTE DI SICUREZZA

Foglio Informativo n. 24

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COSA SONO LE CASSETTE DI SICUREZZA

La Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari. Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca.

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SGUENTI CIRCOSTANZE:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- La banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Locazione cassette di sicurezza		
Maggiorazione canone per ogni altro cointestatario e/o delegato		€ 8,50
Spesa per rifacimento chiavi		€ 160,00
Spese per eventuale apertura forzata		€ 180,00
Premio assicurazione integrativa (<i>facoltativa</i>) per valori superiori ai primi € 3.000,00 (<i>con massimale di € 27.000,00</i>)		€ 0,50%
Rimborso imposta di bollo		Imposta vigente tempo per tempo
Spesa per invio di ogni comunicazione inerente gli obblighi di trasparenza		€ 3,50
Recupero spese per rilascio copia contratto ante stipula (<i>informativa precontrattuale</i>)		€ 5,00
Recuperi vari		€ 3,50
Numero	Dimensione(Decim.cubo)	Costo annuo €
37	10,210	87,00
6	15,375	125,00
4	20,418	215,00
3	30,750	307,00

Condizioni contrattuali

Art.1

1. L'uso della cassetta è concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad euro 3.000,00. Pertanto l'utente si obbliga a non conservare nella cassetta cose aventi un valore nel complesso superiore al detto importo di euro 3.000,00.

Art. 2

1. La banca risponde verso l'utente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità esteriore della cassetta, salvo il caso fortuito.
2. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la banca fosse tenuta ad un risarcimento verso l'utente, essa non lo rimborserà che del danno comprovato ed obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1.

Art. 3

1. E' fatto divieto all'utente di immettere nella cassetta cose che possano costituire pericolo di qualsiasi genere o che comunque possano arrecare danno, pregiudizio o disturbo.
2. Per misura di sicurezza è in facoltà della banca di verificare, col concorso dell'utente, il contenuto della cassetta.
3. Se l'utente, nonostante l'invio fattogli con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai fini della verifica di cui al precedente comma, non si presenta nel termine stabilito o non si presta alla verifica, si procede a sue spese all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio, al quale la banca fa constatare che, dopo la verifica, l'intero contenuto della cassetta - escluse le cose in contrasto col divieto disposto dal comma 1 - è immesso in altra cassetta e che la chiave di spettanza dell'utente viene chiusa in busta sigillata con timbro della banca e con quello del notaio, e tenuta a disposizione dell'utente. In caso di urgenza, la banca potrà procedere all'apertura forzata della cassetta, con le modalità sopra descritte, anche senza il concorso dell'utente.

Art. 4

1. La cassetta ha uno sportello munito di serratura, la quale non può essere aperta né chiusa se non col concorso di due differenti chiavi: una che può essere comune a più serrature, tenuta dalla banca, e l'altra, in unico esemplare, consegnata all'utente.
2. Se l'impianto lo consente, l'utente può provvedere a sue spese ad applicare allo sportello di chiusura della cassetta e/o alla scatola interna un lucchetto, della cui esistenza ed integrità la banca non assume tuttavia alcuna responsabilità.

Art. 5

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, l'utente dichiara le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta. Ove queste siano più d'una, l'utente indica se la relativa facoltà va esercitata congiuntamente o separatamente. In mancanza di tale indicazione scritta, detta facoltà potrà essere esercitata separatamente.
2. L'autorizzazione all'apertura della cassetta, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
3. In ogni caso le firme di tutte le persone abilitate ad aprire la cassetta sono depositate.
4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, dovranno essere comunicate a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla filiale della banca presso cui il rapporto è costituito e saranno opponibili alla banca stessa trascorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della suddetta lettera raccomandata.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà concesse alle persone autorizzate non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art. 6

1. All'atto della firma del contratto la banca consegna all'utente la chiave della cassetta ed un tessera contrassegnata dal numero che figura sulla cassetta stessa. Anche nel caso in cui la cassetta sia intestata a più persone la banca rilascia una sola chiave ed una sola tessera.
2. In caso di perdita della chiave o della tessera utente deve darne immediata comunicazione scritta alla banca. Qualora sia persa la chiave, la banca provvede, con l'intervento dell'utente ed a spese del medesimo all'apertura forzata della cassetta ed alla sostituzione della serratura. Qualora sia persa la tessera, la banca ne rilascia all'utente, a sue spese, un duplicato.
3. In attesa che la banca provveda alla sostituzione della serratura o della cassetta l'utente deve ritirarne il contenuto.
4. La banca non risponde dei danni eventualmente derivanti all'utente dalla perdita della chiave o della tessera. Qualora la chiave o la tessera fossero ritrovate dovranno essere senza ritardo consegnate alla banca.

Art. 7

1. Le comunicazioni scritte alla banca previste dal precedente articolo possono essere fatte anche da uno solo dei cointestatari, ma all'apertura forzata della cassetta ed alla consegna della nuova tessera si procede soltanto con l'intervento di tutti i cointestatari.

Art. 8

1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dal 1° giorno del mese in cui esso viene stipulato.
2. L'utente può recedere in qualunque momento e senza preavviso dal contratto. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla banca ed avrà effetto purché l'utente abbia restituito alla banca la chiave e la tessera.
3. In caso di contratto cointestato, la suddetta comunicazione di recesso avrà effetto verso tutti i cointestatari anche se inviata alla banca da uno solo di questi. Tuttavia, se non è previsto che i cointestatari possano accedere singolarmente alla cassetta, anche dopo la comunicazione di recesso la cassetta potrà essere aperta solo con l'intervento di tutti i cointestatari.
4. La banca può recedere in qualunque momento dal contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi all'utente con preavviso di 15 giorni. In tal caso è restituita all'utente la parte del canone già pagata in misura corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Art. 9

1. L'utente è tenuto a corrispondere anticipatamente il canone stabilito per l'uso della cassetta, nonché le altre eventuali spese indicate nel "Foglio informativo" allegato.
2. La banca è autorizzata a provvedere anche mediante addebito in conto alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma del comma precedente.
3. La banca ha facoltà di non consentire l'apertura della cassetta qualora l'utente sia in mora nel pagamento del canone e di quanto altro dovuto.

Art. 10

1. Le spese di qualunque genere che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati contro l'utente, saranno interamente a carico di questi.

Art. 11

1. Ogni qualvolta l'utente intenda aprire la cassetta, deve consegnare all'addetto al servizio la tessera prevista dall'art. 6 ed apporre la propria firma sull'apposito modulo esibitogli dalla banca, sul quale devono essere indicate la data e l'ora di apertura della cassetta. La tessera viene restituita all'utente ad avvenuta chiusura della cassetta.
2. La banca non risponde dei danni subiti dall'utente nel periodo di tempo intercorrente tra la consegna della tessera e la restituzione della stessa.

Art. 12

1. All'atto dell'apertura della cassetta da parte di persona autorizzata ai sensi del precedente art. 5 comma 1, questa deve indicare sul modulo esibitole dalla banca la data e l'ora di apertura della cassetta, nonché firmare una dichiarazione attestante che per quanto a sua conoscenza l'utente è tuttora in vita.

Art. 13

1. Se la cassetta è data in uso a più persone il contratto deve essere sottoscritto da tutti i cointestatari, i quali devono dichiarare le proprie generalità e quelle delle persone autorizzate all'apertura della cassetta.
2. L'autorizzazione all'apertura della cassetta conferita successivamente non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
3. In mancanza di diversa pattuizione scritta, la facoltà di aprire la cassetta può essere esercitata separatamente da ciascuno dei cointestatari e da ciascuna delle persone autorizzate di cui al precedente comma 1.
4. Il cointestatario che intenda aprire la cassetta deve indicare sul modulo esibitogli dalla banca la data e l'ora di apertura della cassetta; nonché firmare una dichiarazione attestante che per quanto a sua conoscenza gli altri cointestatari sono tuttora in vita. Se la cassetta è aperta da parte di persona autorizzata, la predetta dichiarazione deve essere relativa a tutti i cointestatari.
5. Il conferimento di autorizzazione ad aprire la cassetta e l'eventuale modifica delle relative facoltà devono essere fatte per iscritto da tutti cointestatari, ventre la revoca può essere fatta, sempre per iscritto, anche da uno solo di essi. Per ciò che concerne la forma e gli effetti della revoca, delle modifiche e delle rinunce vale quanto stabilito all'art. 5 comma 4. Le altre cause di cessazione dell'autorizzazione avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari applicandosi in proposito quanto stabilito all'art. 5 comma .
6. Qualora da uno dei cointestatari venga fatta opposizione alla continuazione del diritto di apertura separata, questo si intende cessato e l'apertura potrà avere luogo solo con l'intervento di tutti i cointestatari. L'opposizione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata alla filiale della banca presso cui li rapporto è costituito e sarà opponibile alla banca stessa trascorsi tre giorni lavorativi da quello di ricezione della predetta comunicazione.
7. Gli obblighi dei cointestatari verso la banca sono assunti in via solidale.

Art. 14

1. Qualora l'utente riscontri lesioni dell'integrità esteriore della cassetta, prima di procedere all'apertura deve presentare reclamo scritto alla banca.
2. Si procede quindi all'apertura della cassetta ed alla verifica del suo contenuto con l'intervento di un incaricato della banca e di un notaio, a meno che l'utente non rinunci preventivamente per iscritto all'intervento di quest'ultimo.
3. Delle operazioni di apertura e di verifica è redatto verbale con la descrizione dello stato della cassetta, delle cose in essa rinvenute e con l'indicazione di quelle che, secondo l'utente, risultassero mancanti o manomesse; se l'utente dichiara per iscritto che ha trovato tutto in regola, si prescinde dalla descrizione delle cose rinvenute nella cassetta.
4. Se l'utente rinuncia all'intervento del notaio, il verbale viene redatto in duplice copia e sottoscritto delle parti: una copia viene trattenuta dalla banca e l'altra consegnata all'utente.
5. Qualora la lesione o la manomissione della cassetta sia riscontrata dalla banca, questa invita l'utente con lettera raccomandata a presentarsi per la verifica, stabilendo un congruo termine.
6. Se l'utente non si presenta alla verifica o se vi è urgenza, si fa luogo all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio, procedendosi poi, in conformità all'art. 3, comma 3.

Art. 15

1. In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuta comunicazione consentirà l'apertura della cassetta solo con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 16

1. In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ove sia prevista la facoltà di aprire la cassetta separatamente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di aprire la cassetta. Analogamente conserva tale diritto il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.
2. Anche nel caso previsto dal precedente comma, l'opposizione prevista dall'art. 13 comma 6 potrà essere fatta da ciascun cointestatario o dal suo legale rappresentante con analoghe modalità ed effetti.

Art. 17

1. Qualora l'utente ritardi per oltre 45 giorni il pagamento del canone o di quant'altro dovuto alla banca a norma dell'art. 9 comma 1, il contratto si risolverà di diritto e la banca potrà procedere all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente.

Art. 18

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la banca, previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi 6 mesi dalla data di intimazione, può chiedere al Pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
2. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dal Pretore.
3. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dal Pretore o, in mancanza, con le cautele dalla banca ritenute opportune, previa deduzione di quelle parti di essi di cui il Pretore abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente per canoni e spese.

Art. 19

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione e comunicazione della banca saranno fatte all'utente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Quando la cassetta è intestata a più persone, le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
3. Le comunicazioni e le notifiche alla banca devono essere fatte con lettera raccomandata alla filiale presso la quale il rapporto è costituito.

Art. 20

1. L'orario del servizio delle cassette e le relative variazioni sono portati a conoscenza del pubblico con avviso esposto nei locali della banca.

Art. 21

1. La banca ha facoltà di trasportare in altri locali dello stesso immobile od in altro immobile il servizio delle cassette di sicurezza, nonché di modificare o sostituire l'impianto, dandone avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà precedere all'apertura della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell'impianto.
2. Se l'utente non si presenta, si procederà al trasporto ovvero all'apertura forzata della cassetta alla presenza di un notaio e con le modalità indicate nell'art. 3, comma 3.

3. L'utente, sia prima che dopo il trasporto, la modificazione o la sostituzione dell'impianto, ai quali non può opporsi, può recedere dal contratto con dichiarazione scritta, nel qual caso avrà diritto alla restituzione della parte canone già pagata, in misura corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

4. Se la banca ritiene che i provvedimenti sopra indicati siano resi necessari da ragioni a suo giudizio urgenti, potrà adottare i provvedimenti stessi anche senza preavviso dandone successiva notizia all'utente.

Art. 22

1. Qualora ricorra un giustificato motivo la banca ha facoltà di modificare le norme che disciplinano il presente contratto; le relative comunicazioni sono inviate dalla banca all'ultimo indirizzo indicato dall'utente ed entreranno in vigore con la decorrenza indicata in detta comunicazione. L'utente ha diritto di recedere dal presente contratto entro 15 giorni dalla data di decorrenza delle modifiche indicata nella suddetta comunicazione. Decorso il predetto termine senza che alla banca sia pervenuta dall'utente comunicazione scritta di recesso, le modifiche s'intenderanno pienamente approvate dall'utente ed entreranno in vigore.

2. La banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli all'utente, quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 23

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione italiana anche quando l'utente sia soggetto non residente in Italia.

Art. 24

1. Qualora l'utente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 - bis c.c., per le controversie giudiziarie nascenti dal presente contratto o comunque ad esso connesse sarà competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la filiale della banca con cui il contratto è stipulato.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso [tutte le filiali](#).

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

Legenda delle principali nozioni dell'operazione	
Cassetta di sicurezza	Cassetta chiusa ermeticamente, di varie dimensioni, dove l'utente può custodire oggetti di valore.
Canone di locazione	E' il corrispettivo che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio cassette di sicurezza.
Massimale assicurativo	Importo massimo per cui i valori inseriti nella cassetta sono assicurati.